

Distacco tra imprese stipulanti un “contratto di rete”

La legge di conversione del decreto legge c.d. “lavoro” (DL 28 giugno 2013 n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99), tra le altre modifiche al testo di giugno ha introdotto un’interessante novità in materia di distacco.

Più in particolare è stato introdotto il comma 4 *ter* all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (norma che disciplina l’istituto del distacco).

L’integrazione fa sì che in caso di distacco effettuato tra imprese tra i quali esista un c.d. “contratto di rete” **l’interesse al distacco si possa configurare “automaticamente” e quindi presumersi.**

Restano fermi i limiti sullo *ius variandi* e quindi il divieto di porre in essere un demansionamento.

Il contratto di rete è disciplinato dalla DL 5/2009 (convertito con L. 33/2009).

Tramite esso due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Al contratto di rete va data pubblicità tramite iscrizione nel Registro delle Imprese.

Infine la legge ammette di poter concordare una sorta di “*codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso*”.

Da una prima interpretazione, sembra che i limiti della codatorialità (da ritenersi limitata al periodo del distacco) li determinino le imprese interessate tramite il contratto di rete.